STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS

Art 1 - Denominazione

E' costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, un'Associazione di volontariato (ONLUS), senza fini di lucro, denominata:

_

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e da eventuali Regolamenti interni, nel rispetto e nei limiti delle Leggi Statali e Regionali in materia di Associazioni di volontariato.

Art 2 - Sede legale

L'Associazione ha sede legale in:

Potranno essere istituiti ed eventualmente soppressi, senza che ciò comporti modifica dello Statuto, sia in Italia che all'estero, uffici, sedi secondarie, dipendenze provinciali e regionali ed altri centri in genere, comunque collegati e dipendenti dalla sede legale.

Art 3 - Scopo

L'Associazione ha come fine istituzionale quello di:

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna e necessaria per il conseguimento dello scopo associativo, comprese:

- la compravendita e permuta di beni immobili e mobili registrati;
- la stipulazione di contratti di mutuo e la concessione di pegno ed ipoteca relativamente a beni associativi, lasciti ed eredità.

L'Associazione, che non ha fini di lucro, non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ed intende essere retta e regolata, oltre che dalle disposizioni del Codice Civile, anche da quanto attualmente previsto dall'art. 87 lettera C del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e quindi dall'art. 108 del Decreto medesimo, salvo nuove e/o ulteriori disposizioni di Legge in materia.

Art 4 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo (elargizioni, donazioni, eredità, legati, contributi, quote e simili) da parte di persone fisiche ovvero di enti pubblici e privati. Il Consiglio Direttivo delibera circa l'opportunità di accettare le donazioni e di accettare i lasciti testamentari col beneficio d'inventario, deliberando altresì sull'impiego dei beni ricevuti a tali titoli dall'Associazione, in armonia con le finalità statutarie. Il Presidente attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo, intervenendo e sottoscrivendo tutti gli atti formali.

Art 5 - Entrate

Per la realizzazione delle proprie finalità, l'Associazione dispone delle seguenti entrate finanziarie:

- A) quote associative;
- B) proventi derivanti dall'attività dell'Associazione;
- C) contributi privati;
- D) contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;

- F) rimborsi derivanti da convenzioni;
- G) redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- H) entrate derivanti da attività commerciali e produttive, che avranno comunque carattere marginale.

Art 6 - Quote

L'importo della quota associativa annuale è stabilito anno per anno dal Consiglio Direttivo. Il versamento della quota, che dovrà essere effettuato entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo stesso, non crea diritti di partecipazione economica o patrimoniale. La quota non è trasmissibile a terzi, nè per successione a titolo universale o particolare, nè per atto tra vivi. La quota versata non è soggetta a rivalutazione.

Art 7 - Associati

Possono aderire all'Associazione, acquistando la qualifica di associato, tutte le persone che condividano e dimostrino interesse verso le finalità dell'Associazione. La qualità di associato decorre dalla data della delibera di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, domanda che dovrà essere presentata allo stesso Consiglio. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, non potendo essere richiesta nè accettata per un periodo di tempo limitato. E' comunque facoltà dell'Associato di recedere mediante dimissioni presentate al Consiglio Direttivo. Le dimissioni hanno effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Consiglio. Gli associati che non avranno presentato le dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno, saranno considerati associati anche per l'anno successivo e quindi obbligati al versamento della quota annuale. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea in occasione della prima riunione successiva all'esclusione e portata a conoscenza dell'Associato. Le domande di ammissione e dimissioni degli associati e le delibere del Consiglio Direttivo di accettazione e/o rifiuto, nonchè quelle di esclusione, devono essere effettuate per iscritto a mezzo lettera raccomandata.

Art 8 - Categorie di associati

Gli Associati si distinguono in:

- 1) fondatori;
- 2) ordinari:
- 3) sostenitori;
- 4) onorari.
- I Fondatori, Ordinari e Sostenitori versano annualmente le quote rispettivamente determinate dal Consiglio Direttivo.

Sono esonerati dal versamento della quota gli Onorari.

- Associati fondatori sono quelli che hanno costituito l'Associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo.
- Associati ordinari e sostenitori sono le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private ed ogni altro Ente (anche non riconosciuto) la cui domanda di ammissione verrà accettata con delibera del Consiglio Direttivo. Le persone giuridiche dovranno essere rappresentate da una persona fisica designata.
- Associati onorari sono le persone fisiche o giuridiche di particolare fama negli ambienti medici, culturali, economici, amministrativi, sportivi della città in cui ha

sede l'Associazione o di altre città che contribuiscono in modo rilevante allo sviluppo dell'Associazione e quindi al raggiungimento dello scopo.

Spetta al Consiglio Direttivo determinare il numero massimo degli Associati Onorari e la nomina degli stessi.

Art 9 - Diritti degli associati

Tutti gli Associati hanno il diritto di:

- prendere visione della copia integrale del presente Statuto (e suoi aggiornamenti) e degli eventuali Regolamenti;
- partecipare a tutte le attività associative;
- essere informati periodicamente sulle decisioni e iniziative deliberate ed in corso di deliberazione;
- usufruire delle strutture dell'Associazione.

Gli organi direttivi dell'Associazione declinano ogni responsabilità per infortuni, incidenti o danni arrecati in qualsiasi maniera a persone o cose a carico degli Associati o di terzi, nella sede legale o in qualunque altro luogo, in occasione di attività dell'Associazione.

Art 10 - Doveri degli associati

Tutti gli Associati hanno il dovere di:

- osservare tutte le norme contenute nello Statuto vigente e negli eventuali Regolamenti;
- comportarsi, sia nei confronti degli organi direttivi dell'Associazione, che degli altri Associati, nonchè dei terzi in generale che vengano in contatto con l'Associazione, secondo i principi della correttezza e buona fede;
- versare puntualmente le quote associative nei termini, importi e modalità via via stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art 11 - Gratuità dell'attività degli associati

L'attività degli Associati non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dagli eventuali diretti beneficiari. Agli Associati possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa esibizione di documentazione probatoria ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di Associato. L'attività degli associati ricoprenti cariche amministrative e/o direttive è fornita gratuitamente.

Art 12 - Perdita della qualità di associato

La qualità di Associato si perde per:

- decesso della persona fisica;
- scioglimento o altre procedure estintive della persona giuridica;
- mancato versamento della quota associativa, trascorsi 2 (due) mesi dal sollecito;
- dimissioni:
- esclusione.

La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione, che deriva da comportamenti in violazione delle norme statutarie e regolamentari, nonchè delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, ovvero in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione, è decisa dal Consiglio Direttivo, salvo l'obbligo di ratifica dell'Assemblea in occasione della prima

convocazione successiva. Prima di procedere all'esclusione, debbono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono attribuiti almeno 30 (trenta) giorni prima della convocazione del Consiglio Direttivo, consentendogli la facoltà di replica. Gli associati dimissionari, esclusi o comunque che cessino di appartenere all'Associazione non possono in nessun caso chiedere la restituzione delle quote versate, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art 13 - Organi dell'associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- A) l'assemblea degli associati
- B) il consiglio direttivo
- C) il presidente del consiglio direttivo
- D) il segretario

Art 14 - Assemblea degli associati

L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è costituita da tutti gli Associati in regola col pagamento delle quote. L'Assemblea si riunisce presso la sede legale dell'Associazione o in qualsiasi altro luogo, purchè in Italia, almeno una volta l'anno. L'Assemblea delibera sui seguenti argomenti:

- determinazione degli indirizzi, programmi e direttive generali dell'Associazione per la realizzazione dello scopo;
- elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- ratifica di delibere di esclusione di associati fatte dal Consiglio Direttivo;
- approvazione e modifiche di Regolamenti interni;
- modifiche dello Statuto;
- scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori;
- tutto quant'altro a lei demandato per Legge o quanto sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo e/o dagli associati che, nel numero minimo di cui appresso, ne hanno richiesta la convocazione.

Art 15 - Convocazione dell'assemblea

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo o anche su richesta di un numero di associati non inferiore al dieci per cento di tutti. In tal caso, il Presidente, ricevuta la richiesta per iscritto a mezzo lettera raccomandata, deve convocare l'Assemblea entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato a mezzo posta, FAX o E-MAIL a tutti gli associati agli indirizzi risultanti da apposito libro degli associati, ovvero mediante affissione in apposita bacheca posta nell'atrio della sede legale dell'Associazione. Nel caso di invio, gli avvisi devono pervenire agli associati entro una data che sia precedente di almeno quindici giorni a quello fissato per la riunione. Nel caso di affissione in bacheca, l'affissione stessa dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati:

- il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza;
- il luogo, il giorno e l'ora dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima;
- l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta che può essere conferita esclusivamente ad altro associato. Ogni associato può rappresentare per delega non più di 2 (due) associati assenti. Le deleghe vengono verificate, ritirate e conservate nella documentazione dell'Associazione a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o del Segretario dell'Assemblea. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo). Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea. Di ogni adunanza deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Detto verbale dovrà essere trascritto in apposito libro. Su richiesta, ciascun associato può prendere visione del libro verbali assemblee ed altresì ottenerne copia relativa alla riunione alla quale non era presente.

Art 16 - Quorum costitutivi e deliberativi

In prima convocazione:

- l'Assemblea sarà regolarmente costituita e quindi atta a deliberare per la presenza, in proprio o a mezzo deleghe, della metà più uno degli Associati. In seconda convocazione:
- l'Assemblea sarà regolarmente costituita e quindi atta a deliberare qualunque sia il numero degli Associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto.

Art 17 - Il consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri, nominati per la prima volta dagli associati in sede di costituzione ed in seguito dall'Assemblea. I componenti del Consiglio durano in carica 3 (tre) anni a partire dalla data della rispettiva nomina e, nel caso di decadenza per decorso del termine, sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.

Art 18 - Riunioni del consiglio direttivo

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale dell'Associazione almeno ogni 3 (tre) mesi (e comunque ogni volta che sia necessario).

La convocazione è fatta dal Presidente su sua iniziativa o a seguito di richiesta scritta fatta da almeno la metà dei Consiglieri. L'avviso di convocazione (da inviarsi a mano, a mezzo posta, fax o e-mail) deve essere indirizzato a tutti i Consiglieri e dagli stessi ricevuto almento 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso deve contenere la data e l'ora fissate per la riunione, nonchè l'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni è sufficente la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In mancanza delle formalità di convocazione, il Consiglio è comunque validamente costituito e atto a deliberare su qualsiasi argomento per la presenza di tutti i Consiglieri in carica. Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Di ogni adunanza deve essere redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Detto verbale dovrà essere trascritto in apposito libro. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può

inoltre costituire particolari commissioni composte da Associati e/o da persone appositamente scelte per le loro particolari qualità finalizzate allo studio di tematiche connesse alle finalità dell'Associazione.

Art 19 - Poteri del consiglio direttivo

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare, al Consiglio spettano le seguenti funzioni:

- elezione al proprio interno del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario;
- gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi e i programmi sanciti dall'Assemblea;
- accettazione delle richieste di ammissione dei nuovi aderenti all'Associazione o il rifiuto motivato delle stesse:
- predisposizione annuale del bilancio-rendiconto;
- determinazione dell'importo annuale delle quote associative;
- conferimento della qualifica di Associato ONORARIO.

Art 20 - Decadenza e cessazione dei consiglieri

Nel caso di cessazione per qualunque motivo di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla cooptazione tra gli associati. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea degli associati, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il nuovo Consigliere eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo di tempo degli altri Consiglieri. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio s'intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Art 21 - II Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti. Dura in carica 3 (tre) anni dalla data della nomina ed è rieleggibile. Il Presidente rappresenta l'Associazione verso i terzi in ogni genere di rapporto. Egli firma gli atti dell'Associazione, i documenti contabili e pone in esecuzione le deliberazioni dell'Assemblea degli associati, col concorso del Consiglio Direttivo. In particolare, al Presidente spettano le seguenti funzioni:

- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati;
- curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- verificare il rispetto dello Statuto e dei Regolamenti;
- sottoscrivere i verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e curarne la custodia presso la sede dell'Associazione;
- assumere, nei casi di urgenza e quando non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili per il corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio entro 10 giorni.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente. Il Presidente può delegare al Vice Presidente specifiche attribuzioni da esercitarsi a tempo determinato.

Art 22 - Il Segretario

Al Segretario (se nominato) sono affidati i seguenti compiti:

- tenuta e aggiornamento del Registro degli associati;
- redazione e conservazione dei verbali di riunione degli organi collegiali (Assemblea e Consiglio Direttivo);
- tenuta dei registri di contabilità e conservazione della documentazione relativa;
- riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art 23 - Esercizi

Gli esercizi finanziari dell'Associazione iniziano il 1 (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art 24 - Rendiconto

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redigerà il rendiconto consuntivo. Tale rendiconto, da redigersi entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, ossia entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo dovrà essere debitamente conservato presso la sede legale a cura del Consiglio Direttivo. Il rendiconto resterà a disposizione di tutti gli associati (perchè ne possano prendere visione) per i 3 (tre) mesi successivi al termine ultimo innanzi indicato per la redazione.

Art 25 - Divieto di distribuzione

All'Assemblea è vietato, finchè dura l'Associazione, distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e comunque qualunque somma di denaro, salvo che la destinazione o la distribuzione sia imposta dalla Legge.

Art 26 - Modifiche dello statuto

Le delibere di modifica dello Statuto sono valide con la presenza della maggioranza assoluta degli associati e, se ottengono il voto favorevole, della maggioranza assoluta dei presenti.

Nel caso di modifica dello Statuto, il verbale di Assemblea potrà essere redatto da un notaio.

Art 27 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri designati dall'Assemblea. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 (venti) giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione rientra la città in cui ha sede l'Associazione. Il Collegio arbitrale giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Art 28 - Scioglimento e liquidazione

L'Assemblea degli Associati, con la maggioranza dei due terzi dei voti, può procedere allo scioglimento dell'Associazione, nominando il o i liquidatori e indicando la destinazione da dare al patrimonio della Associazione. In caso di

scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra organizzazione di volontariato con finalità analoghe.

Art 29 - Rinvio

Per quanto qui non previsto, si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni.